

**STATUTO DEL PARTITO POLITICO**  
**PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'**



## **STATUTO**

*(In attesa di approvazione da parte della  
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA  
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI)*

### **TITOLO I – COSTITUZIONE PRINCIPI E FINALITÀ'**

#### **Art. 1 - Costituzione**

In sede di assemblea costitutiva i Soci fondatori si sono riuniti presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese per deliberare quanto segue.

Per loro espressa volontà, è da questi costituito il partito politico denominato **Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà**, o in sigla **PPN-AeL**, per concorrere, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, alla conduzione politica del Paese.

Il Partito opererà nel rispetto assoluto della Costituzione, delle Leggi, dell'Ordinamento della Unione europea con particolare riguardo alla Legge n. 13 del 2014 e s.m.i., e del presente Statuto che i Soci Fondatori hanno approvato.

Gli iscritti, in applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 460/1997, sono tenuti a non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito.

Il partito adotta il principio contabile della cassa comune.

#### **Art. 2 – Principi**

Il **Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà** si riconosce nel documento "Patto di Lealtà per il Nord" che recita:

"Noi Donne e Uomini liberi delle Terre del Nord, riuniti oggi 26 giugno 2022 qui a Pontida:

- ci riconosciamo nei valori di libertà, autonomia e democrazia;
- ci riconosciamo nei valori della tradizione giudaico cristiana, nella difesa delle persone che crescono e lavorano per consentire alle future generazioni una vita libera e degna di essere vissuta;
- ci riconosciamo nei valori della solidarietà, dell'attenzione per i fragili e per i più bisognosi;
- crediamo nella sovranità sulle nostre terre e nella difesa dei nostri popoli che da secoli vivono, abitano, lavorano e faticano per garantire alle future generazioni una vita degna e libera;
- riteniamo che tutti abbiano diritto allo studio, alla crescita personale e al benessere economico;
- rivendichiamo il diritto a chiedere la più ampia autonomia di governo territoriale, così come previsto dal titolo V della Costituzione;
- rivendichiamo il diritto di chiedere la riforma della Costituzione, ai sensi dell'art. 138, per perseguire un assetto dello Stato in senso federale, sulla base del principio della sussidiarietà;

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO**

### **PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'**

- denunciando l'eccesso di potere dello Stato concepito ancora sul retaggio napoleonico, ormai antistorico;
- esortiamo noi stessi, e tutti coloro che saranno chiamati come amministratori a decidere nelle sedi istituzionali, a servire lealmente il mandato popolare e le istanze politiche del Nord;
- intendiamo operare contro il sistematico squilibrio fiscale che depauperava il Nord attraverso un residuo fiscale che convoglia le risorse finanziarie generate con onesto lavoro verso lo Stato centrale, uno squilibrio che provoca, attraverso un'iniqua redistribuzione dei proventi fiscali, in totale assenza di meccanismi di controllo dei beneficiari e in assenza di adozione di pratiche amministrative virtuose, un residuo fiscale negativo che non ha pari in alcuna altra realtà.

Tanto premesso,

#### **STRINGIAMO IL PATTO DI LEALTÀ PER IL NORD**

*Confermiamo il nostro impegno a combattere per la difesa dei nostri valori e dei nostri diritti, e riconosciamo questa carta come riferimento fondamentale della nostra azione politica presente e futura, che mai negozierà i valori dell'Autonomia e della Libertà'.*

#### **Art. 3 – Finalità**

Il Partito Popolare del Nord si riconosce nei seguenti principi e obiettivi non negoziabili:

- Assetto federale dello Stato italiano: istituzioni riformate in applicazione dell'art. 116 della Costituzione. Perseguimento della riforma in senso federale dello Stato e ampia applicazione del principio di sussidiarietà
- Scuola regionale: creazione di un sistema scolastico regionale d'eccellenza, ispirato agli interessi strategici della Regione in ogni ambito del sapere, dalla scuola dell'obbligo al sistema universitario, con la più ampia autonomia gestionale in tutti i livelli e il più ampio collegamento con i territori e le professioni. Il sistema scolastico si ispira al rispetto per la memoria collettiva e per la conoscenza della storia delle nostre antiche città e Stati regionali; assicura alle famiglie e ai giovani il doposcuola gratuito in tutte le scuole dell'obbligo con assistenza allo studio e pratica degli sport.
- Giustizia libera e indipendente, amministrata in nome del popolo, efficiente con leggi chiare e comprensibili per i cittadini; certezza della pena; separazione delle carriere e sezione disciplinare indipendente; perseguimento della legalità e lotta contro ogni mafia.
- Sanità: potenziamento del modello di governo regionale, con la creazione di eccellenze diffuse in un sistema bilanciato statale e privato. Potenziamento della medicina di base.
- Economia e Finanza. Riduzione dell'iniquo residuo fiscale, attraverso meccanismi di controllo sui beneficiari e sull'adozione di pratiche virtuose nelle Regioni che beneficiano del meccanismo. Applicazione dell'art. 81 della Costituzione e difesa del lavoro a ogni livello; difesa e promozione dell'imprenditorialità del Nord e del lavoro, con lotta alla sleale concorrenza straniera; apertura al libero mercato con regole uguali per tutti; difesa del patrimonio agricolo e alimentare del Nord. Difesa della tradizione manifatturiera e industriale del Nord.
- Famiglia: politiche per la natalità; difesa della famiglia tradizionale e del diritto di non abortire attraverso azioni di concreto supporto alla madre; difesa della donna nei suoi diritti irrinunciabili all'interno di una società multiculturale.
- Politica internazionale. Sviluppo di una diplomazia internazionale a beneficio delle strategie culturali, economiche e industriali delle regioni del Nord. Diritto- dovere delle regioni del Nord di difendere i propri confini e le proprie strutture sociali dall'immigrazione clandestina.
- Rispetto, conservazione e tutela del patrimonio naturale e del paesaggio, come elemento fondante dell'identità del popolo e delle tradizioni economiche e sociali.
- Europa: difesa e promozione dei legittimi interessi del Nord, culturali, sociali, economici, industriali, con forte opposizione al neocentrismo di Bruxelles, a favore dell'Europa dei popoli. Difesa della millenaria cultura greco latina e della millenaria tradizione giudaico cristiana nel pieno rispetto del principio "Libera chiesa in libero stato" contro ogni forma di cultura prevaricatrice della libertà di pensiero e di azione in nome di religioni che vogliono indirizzare e coartare la libertà dei cittadini.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'

## TITOLO II – DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE

### Articolo 4: Denominazione, simbolo e durata

Il partito politico è denominato PARTITO POPOLARE DEL NORD – AUTONOMIA E LIBERTA' e opera in conformità con le leggi della Repubblica Italiana.

La titolarità della denominazione: "Partito Popolare del Nord" o della sigla "PPN-AeL" nonché del simbolo, sotto descritto, sono in capo al Segretario Federale *pro tempore*.

*"Cerchio formato da una circonferenza di colore BLUE (Pantone 294) intersecata da una linea orizzontale, sempre di colore BLUE (Pantone 294) che divide il cerchio in due sezioni di dimensioni pari ad 1/3 dell'area sopra la linea e a 2/3 dell'area sotto la linea. Nella parte superiore della sezione è raffigurata una figura geometrica formata da due barre di colore VERDE (Pantone 3425) che si incrociano con un angolo retto, in maniera tale che entrambe risultino divise a metà.*

*Nella parte inferiore della sezione sono riportate una sotto l'altra e in colore BLUE (Pantone 294) le parole "PARTITO" "POPOLARE" "DEL", font "Archivio Expanded" rispettivamente di corpo 12, 18 e 12. Al di sotto di queste sono riportate, sempre una sotto l'altra e in colore VERDE (Pantone 3425) le parole "NORD" "AUTONOMIA" "E LIBERTA'", font "Archivio Expanded" rispettivamente di corpo 40, 12 e 12. Tutte le parole sono giustificate al centro del cerchio."*

Il Simbolo è allegato alla lettera A del presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

Il Segretario federale *pro tempore* è autorizzato, appena ricevuto il Codice Fiscale ad acquisire la disponibilità del sito internet denominato [www.partitopopolarenord.org](http://www.partitopopolarenord.org).

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà ha durata indefinita, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Federale convocata con questo solo punto all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

### Articolo 5: Sede legale

La sede legale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è sita in **Lecco (LC) alla Via Valsugana n. 7**. Il partito può istituire sedi in altre località a sua discrezione.

Il cambio della sede legale non comporta obbligo di cambiamento statutario, purché – in ottemperanza alla normativa vigente – sia sempre ubicata nel territorio nazionale.

È facoltà aprire una sede di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie (Bruxelles e/o Strasburgo).

## TITOLO III – L'adesione al Partito

### Art. 6 – Adesione al Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà

L'adesione al PPN-AeL è individuale.

Possono iscriversi al partito i cittadini che abbiano le seguenti condizioni giuridiche:

- a) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) siano cittadini italiani;
- c) risiedano in una delle regioni della Repubblica Italiana dove il Partito si sia organizzato ed intenda operare nel territorio della Repubblica ai sensi del successivo art. 45;
- d) accettino senza riserva alcuna i principi e finalità espressi nel presente Statuto;
- e) rispettino le previsioni di vita democratica ed organizzativa previste dalla normativa interna al partito;
- f) accettino di pagare la quota associativa annuale nelle forme e nelle quantità previste dagli organi competenti;
- g) autorizzino il trattamento dei dati personali al solo fine degli scopi associativi.
- h) Non ricadano nelle previsioni di cui all'art. 10 del presente Statuto

Sono espressamente vietate le adesioni collettive perché non possono garantire la libera adesione del Socio alle finalità del Partito ed il riconoscimento della legittimità delle norme statutarie e regolamentari che il PPN-AeL si è democraticamente dato.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO

## PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'

### Art. 7 – Prima iscrizione

La domanda di prima iscrizione al PPN-AeL è rivolta alla struttura organizzativa nel cui ambito territoriale ricade la residenza anagrafica del cittadino interessato all'adesione.

La domanda di iscrizione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasferita d'ufficio alla struttura organizzativa di base competente per territorio.

Nel compilare la domanda di iscrizione il cittadino dichiara che non incorre in nessuno dei casi di cui al successivo art. 10 e accetta di rilasciare la liberatoria per il trattamento dei propri dati sensibili per le sole finalità proprie del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta altresì da un Socio già attivo, che attesti la un'effettiva militanza del candidato Socio, consistente in un'attività di supporto fattiva e continuativa, perlomeno annuale, delle iniziative della struttura organizzativa deputata a valutare la domanda di iscrizione.

La domanda può essere rifiutata ad insindacabile giudizio del Partito nella persona del responsabile della struttura organizzativa che ha ricevuto la domanda di adesione.

### Art. 8 – Rinnovo dell'adesione

Salvo disdetta, la tessera si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

La disdetta va inviata telematicamente **all'indirizzo [tesseramento@partitopopolarenord.org](mailto:tesseramento@partitopopolarenord.org)** oppure consegnata al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza, il quale rilascerà la relativa ricevuta.

Le disdette sono sempre accettate e decorrono dalla data di ricezione delle stesse.

### Art. 9 – Procedura del tesseramento

L'atto di iscrizione si perfeziona alle seguenti condizioni:

- (prima iscrizione) presentazione della domanda, sua accettazione, pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- (rinnovo dell'adesione) pagamento della quota associativa entro il termine del 10 gennaio.

Si rinuncia alla qualifica di iscritto mediante comunicazione scritta da inviare o consegnare al responsabile della propria struttura organizzativa, il quale rilascerà la relativa ricevuta.

Si diventa Socio moroso, privo quindi dei diritti di partecipazione attiva alla vita del PPN-AeL, omettendo di versare entro il termine del 10 gennaio la quota associativa.

Si perde la qualifica di iscritto se la morosità si protrae oltre la data del 31 marzo.

Il Socio moroso regolarizza la propria posizione versando la quota sociale annuale maggiorata del 50% per il ritardo di pagamento; alla consegna della ricevuta di pagamento della quota, maggiorata dalla sanzione, il Socio  ~~torna~~ è reintegrato nella sua condizione di Iscritto con pienezza di diritti.

È diritto di ogni iscritto ricevere la tessera annuale del partito, che dà diritto di accesso e partecipazione a qualsiasi attività promossa da PPN-AeL in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La tessera è stampata ogni anno con un colore diverso al fine di semplificare il riconoscimento dei Soci nelle riunioni collettive.

### Art. 10 – Incompatibilità

Non è ammessa l'iscrizione al Partito da parte di cittadini che siano già aderenti ad altri partiti o movimenti politici.

Non sono ammessi i cittadini che abbiano perso i diritti elettorali a seguito di condanna passata in giudicato.

Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 5 anni di reclusione, per reati non colposi, in esito ad un secondo grado di giudizio.

Non sono ammessi i condannati a pene di oltre 10 anni di reclusione, per reati non colposi, in esito ad un primo grado di giudizio.

L'iscrizione al partito è, altresì, incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altra realtà associativa segreta o a qualsiasi sistema valoriale che confligga con la Costituzione della Repubblica e con il presente Statuto.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'

## TITOLO IV – La vita democratica del Partito

### Art. 11 – Diritti e doveri degli iscritti

Ogni iscritto ordinario al PPN-AeL ha i seguenti diritti:

- partecipare alle attività, alla discussione e ai processi decisionali di partito, con piena libertà di avanzare proposte di discussione e di lavoro. È suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e ricevano risposta;
- esprimere liberamente le proprie opinioni politiche e di formulare critiche sia nelle sedi di partito che esternamente, in luoghi pubblici o in rete, rispettando la dignità delle istanze e delle persone;
- elettorato attivo e passivo interno per tutte le cariche del Partito, secondo le norme del presente statuto;
- proporre la sua candidatura nelle elezioni di qualsiasi livello: europee, politiche, regionali, comunali, secondo le norme fissate dal presente Statuto;
- contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito;
- promuoverne la crescita, prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali;
- diffonderne la comunicazione e facilitare l'attività di proselitismo del P.P.N.

Ogni iscritto, sia sostenitore, benemerito o socio ordinario del PPN-AeL, ha i seguenti doveri/obblighi, liberamente assunti all'atto dell'iscrizione:

- appoggiare, contribuire alla costruzione e partecipare alle attività degli organismi e delle associazioni che collaborano con il PPN-AeL;
- fornire una rappresentazione pubblica corretta della linea politica del partito;
- sostenere l'attività del PPN-AeL mediante la sottoscrizione delle quote sociali annuali.

### Art. 12 – Libertà e partecipazione alla vita associativa del PPN-AeL.

La libertà di parola e la partecipazione dialettica rappresentano l'essenza della vita democratica del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

L'intera vita interna è orientata alla democrazia e al confronto tra gli iscritti.

L'organizzazione dei tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa deve tendere a rimuovere gli ostacoli materiali alla partecipazione degli Associati.

Per consentire una maggiore partecipazione alle attività del PPN-AeL si privilegerà la possibilità di garantire la partecipazione degli Iscritti agli eventi del Partito in modalità telematica.

Il PPN-AeL organizza l'elaborazione delle linee guida del partito, il lavoro di inchiesta e la formazione politica cercando di garantire a tutti i propri iscritti il massimo grado di partecipazione.

### Art. 13 – Rispetto per le posizioni di minoranza del Partito.

Il PPN-AeL è una realtà politica unitaria con una pratica politica e una direzione unitarie. Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni contribuiscono alla definizione dell'indirizzo politico del partito, impegnato nei suoi organismi alla costante ricerca della sintesi.

La pluralità delle posizioni può e deve esprimersi liberamente in ogni fase della vita del partito così come nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

La rappresentazione delle posizioni di minoranza nel dibattito interno è garantita in tutti i livelli della vita associativa.

## TITOLO V - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE

### Art. 14: Organizzazione interna – organi collegiali

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è strutturato nei seguenti organi:

- a) il *Congresso Federale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà*: L'organo supremo del partito composto dai Delegati eletti dai congressi regionali, con il potere di eleggere tutte le cariche previste dal presente Statuto;

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'**

- b) *l'Assemblea Federale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà*: Organo -responsabile della gestione del partito, composta da membri eletti dal Congresso Federale e dai membri di diritto in qualità di Segretari delle Unioni Regionali;
- c) *la Segreteria Politica del Partito Popolare del Nord*: L'organo responsabile dell'amministrazione quotidiana e della segreteria del partito, composto da dirigenti eletti nella lista elettorale che ha vinto il congresso;
- d) *le Commissioni di Lavoro*: Gruppi tematici e settoriali di componenti dell'Assemblea Federale che elaborano politiche e proposte in vari settori a vantaggio del Partito tutto.

### **Art. 15 – Congresso Federale - descrizione**

Il Congresso Federale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è convocato ogni tre anni, è disciplinato dal Regolamento congressuale, che sarà approvato dall'Assemblea federale almeno sei mesi prima della data di celebrazione del Congresso.

Il Congresso è composto da tre categorie di partecipanti:

- a) i Delegati, nel numero di 200 (duecento), che sono titolari di tutti i poteri e che eleggono al loro interno il Presidente del Congresso e gli altri organi di garanzia;
- b) gli eventuali Dirigenti uscenti che, non essendo stati eletti Delegati nei congressi dell'Unione regionale da cui sono inquadrati, partecipano ai lavori con il solo diritto di parola;
- c) gli Osservatori, che sono Iscritti ospiti dell'Assemblea congressuale e che hanno solo il diritto di assistere ai lavori.

### **Art. 16 – Congresso Federale – poteri**

Il Congresso Federale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà ha la titolarità su:

- a) elezione del Segretario Federale;
- b) elezione degli altri dirigenti federali;
- c) elezione dei componenti dell'Assemblea Federale;
- d) elezione degli organi di garanzia;

I Dirigenti ricompresi nelle lettere a) e b) sono i componenti della Segreteria Politica.

### **Art. 17 – Regolamento congressuale**

È approvato dall'Assemblea Federale e non può più essere modificato se sono iniziate le operazioni congressuali o mancano meno di sei mesi alla data di apertura dei lavori congressuali.

### **Art. 18 – Assemblea Federale – descrizione**

L'Assemblea Federale è composta da 36 (trentasei) membri, così dettagliati:

- a) Il Segretario Federale;
- b) Il Vice Segretario Federale;
- c) Il Tesoriere;
- d) I Segretari delle Unioni Regionali del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà (per un totale di nove);

A questi 12 (dodici) componenti di diritto, si aggiungono 24 (ventiquattro) componenti eletti dal Congresso Federale tra i Delegati.

L'Assemblea Federale, che dura in carica 3 anni e i cui membri sono rinnovabili, è presieduta dal proprio Presidente e ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti federali.

L'Assemblea Federale esprime indirizzi sulla politica del PPN-AeL attraverso il voto di mozioni ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Segretario Federale.

Appena verificata la corretta costituzione dell'Assemblea Federale, il Presidente comunica all'Assemblea chi sarà il responsabile della verbalizzazione.

# **STATUTO DEL PARTITO POLITICO**

## **PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

La verbalizzazione avverrà con strumento informatico e con una traccia scritta, a cura del verbalizzatore, delle fasi salienti dei lavori.

I lavori dell'Assemblea federale possono essere aperti a tutti i Soci interessati, su proposta del Segretario federale, gli osservatori non hanno diritto di parola e di voto.

L'assemblea è legittimamente costituita se è presente la metà più 1 degli aventi diritto (19 componenti) in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti (9). Tra prima e seconda convocazione devono trascorrere più di 24 ore. Salvo diverse indicazioni le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei votanti.

### **Art. 19 – Assemblea Federale - poteri**

L'Assemblea Federale ha le seguenti potestà:

- può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo (12 firme) dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei suoi componenti (24 voti), sfiduciare il Segretario Federale.
- Altresì l'Assemblea Federale può sfiduciare, su proposta del Segretario Federale approvata dalla maggioranza dei votanti, e sostituire o il Vice Segretario federale o il Tesoriere federale.
- L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà. Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto (22 voti).
- definizione delle linee guida politiche;
- modifiche ai Regolamenti applicativi previsti dallo Statuto.
- L'Assemblea ricostituisce il proprio plenum mediante la cooptazione di nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti per qualsiasi motivo.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

### **Art. 20 – Segreteria Politica - descrizione**

La Segreteria Politica del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è composta da 13 (tredici) membri, questi sono:

- a) il Segretario Federale;
- b) Il Vice Segretario Federale;
- c) Il Tesoriere;
- d) I Segretari delle Unioni Regionali del Partito Popolare del Nord (per un totale di nove).

Queste dodici persone, sia individualmente sia collegialmente, costituiscono la struttura federale del partito. La Segreteria politica è l'organo di coordinamento e sintesi dell'attività svolta da ciascun Dirigente e il momento di verifica da parte del Segretario federale dell'operato degli altri dirigenti federali.

### **Art. 21 – Segreteria Politica - poteri**

La Segreteria Politica ha le seguenti prerogative:

- a) Detta le linee politiche, in attuazione degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea Federale;
- b) Predisporre le bozze di delibera da presentare in Assemblea Federale;
- c) Autorizza le decisioni di urgenza che saranno poi ratificate alla prima riunione utile dell'Assemblea federale e, comunque, mai oltre il 60 giorno dalla deliberazione d'urgenza;
- d) Concorre a fornire al Tesoriere federale il quadro dei fabbisogni finanziari necessari all'attività politica ed al lavoro interno al partito.

### **Art. 22 – Commissioni di lavoro**

Le Commissioni di lavoro sono proposte dal Segretario Federale, approvate dall'Assemblea federale e operano come organi tecnici nel lavoro di analisi politica e progettuale del partito.

# **STATUTO DEL PARTITO POLITICO**

## **PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

### **Art. 23 – Organizzazione interna – cariche monocratiche**

Le cariche monocratiche prevista dal presente Statuto sono tutte, come da disposto costituzionale, elettive ed a tempo.

Tutte le cariche hanno durata triennale e decadono anticipatamente in caso di congresso straordinario, ovvero quello indetto dall'Assemblea federale prima della naturale scadenza triennale.

Il Vice Segretario o il Tesoriere chiamato in sostituzione, resta in carica per il periodo residuo del triennio ordinario di mandato.

Tutte le cariche previste dallo Statuto del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà sono gratuite.

### **Art. 24 – Presidente dell'Assemblea Federale – descrizione**

Il Presidente dell'Assemblea Federale è il responsabile del corretto andamento dei lavori dell'organo di garanzia democratica tra un congresso e l'altro.

È eletto a maggioranza dei presenti alla prima riunione utile dopo la celebrazione del Congresso federale.

Può essere sostituito, in caso di impossibilità temporanea, dal membro anziano o da uno designato alla bisogna dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dura in carica tre anni, ordinariamente non partecipa alle votazioni se non in caso di parità.

Il Presidente può essere sfiduciato con la maggioranza qualificata di 25 (venticinque) voti.

### **Art. 25 – Presidente dell'Assemblea Federale – poteri**

Il Presidente dell'Assemblea federale ha le seguenti prerogative:

- a) Convoca l'Assemblea;
- b) Stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Segretario federale;
- c) Dà e leva la parola durante i lavori;
- d) Coordina il verbalizzatore per le attività di registrazione delle riunioni;
- e) Garantisce l'agibilità politica della eventuale minoranza in Assemblea.

### **Art. 26 – Segretario Federale – descrizione**

Il Segretario federale è eletto dal Congresso federale, resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuovo Segretario.

Il Segretario è coadiuvato dalla Segreteria politica con esclusive funzioni esecutive, composta secondo quanto fissato all'art. 20 dello Statuto.

Il Segretario federale può sostituire i componenti di diritto della Segreteria politica in caso di dimissioni, morte o revoca dell'incarico per cui si era parte dell'organo stesso.

La sostituzione dei componenti eletti avviene mediante cooptazione – su sua proposta – da votarsi in assemblea federale.

La rappresentanza legale del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà spetta al Segretario federale; egli rappresenta il Partito anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto, del PPN-AeL, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Queste attività vengono svolte di concerto con il Tesoriere che garantisce il contenuto tecnico delle operazioni, ferma restando la responsabilità politica in capo al Segretario.

Gestisce, secondo le indicazioni dell'Assemblea federale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, nel rispetto della legge.

In caso di sfiducia, dimissioni o morte del Segretario federale assume il governo del Partito il Vice Segretario e si procede alla convocazione del Congresso straordinario.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Segretario federale.

Le modalità di elezione ordinaria del Segretario federale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

In caso di sostituzione del Segretario federale tutte le cariche del PPN-AeL decadono fatti salvi il Presidente dell'Assemblea federale ed i componenti del Collegio dei Probiviri.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO

## PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'

### **Art. 27 – Segretario Federale – poteri**

Il Segretario federale convoca e presiede le riunioni dell'Ufficio politico, convoca il Congresso, richiede la convocazione dell'Assemblea federale di cui concorre a fissare l'ordine del giorno.

Il Segretario dirige il Partito e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche.

Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e della Segreteria Politica, secondo le rispettive competenze statutarie.

Propone al Presidente dell'Assemblea la Convocazione della stessa, fissandone anche l'Ordine del giorno.

Il Segretario federale ha la rappresentanza politica del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Collegio dei Probiviri, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Segretario federale può deliberare, previo parere della Segreteria politica e sentito il Segretario dell'Unione regionale, lo scioglimento di un Coordinamento Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Segretario federale, può deliberare previo parere dell'Assemblea federale, lo scioglimento di una Unione Regionale e la nomina di un commissario *ad acta* per la sua ricostituzione.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti, dei Gruppi di lavoro e delle Commissioni di lavoro sentita la Segreteria politica.

Il Segretario federale ha la rappresentanza legale e, pertanto ha la potestà di:

- stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura,
- apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie di ogni genere,
- gestione del personale,
- prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

Presenta, per mezzo del Vice Segretario o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del partito in tutti i casi previsti dalla Legge.

### **Art. 28 – Vice Segretario Federale – descrizione**

Il Vice Segretario Federale è il vicario del legale rappresentante *pro tempore* del partito quando questi è temporaneamente indisponibile.

Per garantire questa funzione ha la firma depositata su tutti i conti correnti riferibili al Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà; ed è autorizzato all'utilizzo del nome, della sigla e del simbolo del partito per le competizioni elettorali.

Egli surroga oltre al Segretario federale anche il Tesoriere quando questi sia indisponibile ma serve la doppia firma per determinate operazioni sui conti del Partito.

### **Art. 29 – Vice Segretario Federale – poteri**

Ha le seguenti potestà:

- sostituisce in caso di indisponibilità il Segretario federale sino ad un massimo di 120 giorni consecutivi di calendario;
- sostituisce in caso di indisponibilità il Tesoriere federale sino ad un massimo di 60 giorni consecutivi di calendario;

### **Art. 30 – Tesoriere Federale – descrizione**

Il Tesoriere federale ha la responsabilità tecnica delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà, ferma restando la responsabilità politica in capo al Segretario federale.

Nel caso di elezione di un nuovo Tesoriere federale, l'uscente è obbligato a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo tesoriere federale mediante apposito verbale.

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

Deve svolgere la sua funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario del PPN-AeL.

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea federale all'interno della lista elettorale per tutte le cariche previste dallo Statuto.

Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro, previa deliberazione della Segreteria politica.

Il Tesoriere federale cura l'aggiornamento del Regolamento Amministrativo e propone all'Assemblea federale gli eventuali aggiornamenti necessari.

La sua funzione primaria è consentire al Partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere federale è coadiuvato nelle sue funzioni dallo staff amministrativo composto da persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Tesoriere federale, il Vice Segretario federale Vicario ne assume le funzioni, notiziandone il Segretario federale.

Il Tesoriere predispose e sottopone all'Assemblea federale un rendiconto semestrale dell'attività finanziaria svolta redatto con modalità proprie della corretta amministrazione, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet del Partito.

Assicura la massima trasparenza della gestione del Partito.

### **Art. 31 – Tesoriere Federale - poteri**

Il Tesoriere ha la responsabilità tecnica della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria Politica.

Può disporre pagamenti autonomamente fino a 5.000 (cinquemila) euro. Oltre questa soglia è necessaria la firma congiunta con il Segretario federale

Il Tesoriere federale ha la responsabilità di:

- redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese del Partito;
- richiedere o verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'attribuzione dei codici fiscali relativi a tutte le strutture del Partito;
- richiedere e verificare la corretta iscrizione nell'elenco dei tesoriere del PPN-AeL di tutti i dirigenti che ricoprono questa carica nei livelli territoriali del partito.
- tenuta ed aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.

Il Tesoriere federale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al Partito in relazione agli adempimenti della Legge sul finanziamento pubblico.

## **TITOLO VI – ORGANI DI GARANZIA**

### **Art. 32 – Revisore unico**

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà affida il compito della revisione legale dei conti ad un professionista o ad una società dotata dei requisiti di Legge.

La scelta del revisore è affidata all'Assemblea federale su proposta del Segretario federale sentito il Tesoriere federale.

Il Revisore unico relaziona l'Assemblea federale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

L'incarico di Revisore è oneroso e richiede la terzietà tra lo stesso ed il Partito.

### **Art. 33 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso federale ed è composto da 5 (cinque) membri, iscritti al Partito e privi di altre cariche, i quali saranno un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

Entro 10 giorni dalla celebrazione del Congresso federale, il Collegio dei probiviri si riunisce – su iniziativa del Vice Segretario federale – ed elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti che ricoprono qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Viceversa il Collegio dei Probiviri è la seconda ed ultima istanza per le azioni disciplinari mosse contro gli iscritti che sono di competenza delle Commissioni di garanzia regionali.

Il Collegio è, inoltre, competente riguardo all'interpretazione del presente Statuto ed è sentito prima di effettuare qualsiasi modifica allo stesso.

Analoghe competenze ha il Collegio sui Regolamenti applicativi, fatto salvo quello amministrativo che è di esclusiva competenza del Tesoriere federale con l'assistenza del Revisore unico.

Il Collegio dei Probiviri valida tutte le liste elettorali prima della loro presentazione formale per verificare che non vi siano candidati in grado di nuocere al buon nome del Partito.

### **Art. 34 – Funzionamento del Collegio dei Probiviri**

I componenti effettivi del Collegio si sospendono e vengono sostituiti dai supplenti ove vi sia da giudicare su un dirigente che è iscritto nella stessa provincia del Probiviro effettivo.

È diritto dell'iscritto raggiunto da procedimento disciplinare di essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

Il funzionamento operativo del Collegio è demandato ad apposito Regolamento.

La descrizione delle sanzioni disciplinari è demandata al successivo titolo VII dello Statuto del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

## **TITOLO VII – GIURISDIZIONE INTERNA**

### **Art. 35 – Principi ispiratori**

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà si ispira ai principi di trasparenza, garanzia, buona fede ed autodisciplina per regolare i rapporti all'interno della sua struttura.

L'intero impianto dello Statuto e dei Regolamenti attuativi è improntato alla trasparenza delle procedure, così come alla salvaguardia dei diritti e dei doveri degli Iscritti tra di loro e nei loro rapporti con il Partito.

Garanzia, perché il sistema si basa sulla presunzione di innocenza e sul diritto di difesa in tutti i livelli del procedimento disciplinare.

Buona fede, perché il concetto fondante alla base di tutta la costruzione del partito è un'unione indissolubile di uomini e donne che, identificandosi con il Patto per il Nord, intendono dare il meglio delle proprie energie per il successo del PPN-AeL e, quindi, del Paese tutto.

Autodisciplina, perché in un'attività basata sul volontariato, quale è quella dell'attivismo politico, più che le norme, più che i controlli, più che le sanzioni la differenza la fa sempre e solo la libera volontà di tutti gli Iscritti di uniformarsi a regole di comportamento rispettose degli altrui diritti e non penalizzanti per la "comunità-partito" presa nel suo insieme.

### **Art. 36 – Norme di condotta degli Iscritti**

Tutti gli Iscritti debbono sempre uniformare la loro condotta nella vita di partito o quando, all'esterno, sono comunque identificabili come esponenti del PPN-AeL alla massima correttezza formale e sostanziale.

Sono pertanto espressamente vietate le condotte discriminanti, insultanti, escludenti nei rapporti con gli altri.

Il dettaglio delle condotte censurabili e la loro gradazione è demandato al Regolamento disciplinare che sarà predisposto dal Collegio dei Probiviri, fatto proprio dalla Segreteria politica ed approvato dall'Assemblea federale.

# **STATUTO DEL PARTITO POLITICO**

## **PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

### **Art. 37 – Responsabilità disciplinare**

L'iscritto a cui si addebita una condotta scorretta ha il diritto di conoscere la sua accusa e chi lo ha accusato.

### **Art.38 – Procedimenti disciplinari**

Il procedimento disciplinare è così normato:

- a) il responsabile della struttura organizzativa di iscrizione del Socio ritenuto passibile di addebito avvia il procedimento mediante contestazione scritta, con prova di ricezione e di data, dell'addebito appena ne abbia notizia ed abbia acquisito i necessari riscontri documentali o testimoniali;
- b) il Socio accusato ha diritto di richiedere una sua convocazione preliminare al responsabile della struttura organizzativa di appartenenza per offrire le prove della insussistenza delle accuse entro il termine di 5 giorni dalla contestazione;
- c) Se il dirigente responsabile accetta le valutazioni del Socio accusato, il procedimento si chiude e ne viene data notizia al livello gerarchicamente superiore. Per le azioni che riguardano i componenti dell'Assemblea Federale ne viene notiziato il Presidente;
- d) Se gli elementi addotti dal Socio non vengono ritenuti idonei a privare di rilevanza i riscontri documentali o testimoniali già acquisiti oppure il Socio non si è avvalso della possibilità di cui al precedente punto b), entro 10 giorni viene convocata la Commissione di garanzia regionale per gli iscritti o il Collegio dei Probiviri per i titolari di carica di qualsiasi livello;
- e) La Commissione di Garanzia regionale o il Collegio, riuniti in seduta con verbalizzazione, ascoltano il responsabile che ha avviato la contestazione disciplinare ed il Socio accusato. Questi potrà farsi aiutare da una memoria scritta o dall'assistenza di un altro Socio;
- f) Udite le parti, la Commissione di Garanzia regionale o il Collegio emetteranno la propria decisione dopo una camera di consiglio a porte chiuse;
- g) Nel dispositivo andranno, succintamente, esposte le motivazioni dell'annullamento o della conferma dell'addebito disciplinare e, se confermato, la sanzione che viene irrogata;
- h) La sanzione è immediatamente esecutiva, fermo restando il diritto di appello nel merito o per equità;

### **Art. 39 – Sanzioni disciplinari**

Le Commissioni di Garanzia regionali ed il Collegio dei Probiviri possono irrogare le seguenti sanzioni, in ordine di progressiva gravità:

- I. Richiamo verbale;
- II. Richiamo scritto;
- III. Sospensione dalla vita di Partito sino a 1 mese;
- IV. Decadenza dalle cariche;
- V. Non accettazione della domanda di rinnovo al Partito per l'anno successivo;
- VI. Espulsione.

### **Art. 40 – Ricorsi avverso sanzioni disciplinari**

- a) L'appello è promosso presso il Collegio dei Probiviri per i lodi delle Commissioni di Garanzia regionali e presso il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 68 dello Statuto. I ricorsi nel merito indicano la volontà del Socio accusato di continuare a dichiarare la propria estraneità all'addebito, i ricorsi per equità accettano la decisione, ma contestano la sanzione irrogata;
- b) Il secondo grado di giudizio si svolge solo sulla documentazione del primo grado e su eventuali memorie integrative ma non prevede la presenza delle parti in causa;
- c) La decisione assunta in secondo grado è irrevocabile e deve essere applicata senza ritardo da tutte le strutture ed i dirigenti del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'

## TITOLO VIII – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

### Art. 41 – Principi ispiratori

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà basa la sua azione su un duplice binario:

- Unitarietà della direzione politico-strategica;
- Rispetto delle specificità dei diversi territori che compongono la Padania.

Questo si traduce in un forte centro federale che crea le linee guida del Partito e mira a costituire la massa critica affinché le nostre idee abbiano maggiore possibilità di ascolto e recepimento all'interno delle politiche del Paese.

Ma, altresì, si traduce in un'organizzazione territoriale stratificata e policentrica al fine di valorizzare al massimo le competenze e le specificità dei nostri Iscritti e del territorio.

L'organizzazione territoriale ricalca quella della Repubblica, quindi:

- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Sezioni territoriali.

In ogni struttura organizzativa territorialmente superiore alla sezione, l'organo direttivo è composto per un terzo dai responsabili *pro tempore* delle strutture organizzative al livello territoriale inferiore e per due terzi da componenti eletti dai rispetti congressi.

I responsabili *pro tempore* che dovessero decadere, per qualsiasi motivo, dalla loro carica perderanno anche la loro posizione nell'organo collegiale del livello organizzativo superiore che sarà assegnato – mediante cooptazione – ai nuovi responsabili.

### Art. 42 – Unioni Regionali

L'Unione Regionale è la struttura del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà che opera in una Regione della Padania.

È costituita su iniziativa del Segretario Federale del PPN-AeL e, dopo la celebrazione del suo primo congresso, è articolata nella seguente maniera:

- a) Segretario Regionale;
- b) Vice Segretario Regionale;
- c) Tesoriere Regionale;
- d) Dirigente Regionale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente statuto che è ricompresa tra l'articolo 42 e l'articolo 45.
- e) Direttivo Regionale;
- f) Commissione di Garanzia regionale.

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni, in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio.

I Direttivi regionali potranno avere, al massimo, un plenum così composto:

- I. Valle d'Aosta = i tre Segretari Comunali con più iscritti più 2 componenti eletti, totale 5 componenti;
- II. Piemonte = i 7 Segretari provinciali più 14 componenti i eletti, totale 21 componenti;
- III. Lombardia = i 11 Segretari provinciali più 22 componenti eletti, totale 33 componenti;
- IV. Trentino Alto Adige/Sudtirolo = i 2 Segretari provinciali più 4 componenti eletti, totale 6 componenti;
- V. Veneto = i 7 Segretari provinciali più 14 componenti eletti, totale 21 componenti;
- VI. Friuli Venezia Giulia = i 4 Segretari provinciali più 8 componenti eletti, totale 12 componenti;
- VII. Liguria = i 4 Segretari provinciali più 8 componenti eletti, totale 12 componenti;
- VIII. Emilia Romagna = i 9 Segretari provinciali più 18 componenti eletti, totale 27 componenti.
- IX. Marche = i 5 Segretari provinciali più 10 componenti eletti, totale 15 componenti.

In attesa di completare l'attivazione di tutte le strutture provinciali, i componenti dei Direttivi regionali potranno essere inferiori in numero, ma la composizione rispecchierà sempre il rapporto di 1/3 di Segretari provinciali e di 2/3 di componenti eletti dal Congresso regionale.

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi di livello Regionale equivalgono a quelle dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità.

Resta salvo il principio che solo gli organi direttivi federali è sono autorizzati all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

### **Art. 43 – Federazioni Provinciali**

La Federazione Provinciale è la struttura organizzativa del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà che opera in una Provincia della Padania.

È costituita su iniziativa del Segretario Regionale del PPN-AeL con l'autorizzazione – scritta – del Segretario federale, e, dopo la celebrazione del suo primo congresso, è articolata nella seguente maniera:

- a) Segretario Provinciale;
- b) Vice Segretario Provinciale;
- c) Tesoriere Provinciale;
- d) Dirigente Provinciale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente statuto che è ricompresa tra l'articolo 43 e l'articolo 45.
- e) Direttivo Provinciale.

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni, in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio. I Direttivi provinciali potranno avere, al massimo, un plenum composto da 30 membri, così articolati: i responsabili *pro tempore* (Segretari Comunali) delle 10 sezioni comunali più rappresentative e 20 componenti eletti dal Congresso provinciale.

I Direttivi provinciali dovranno sempre rispettare il rapporto 1/3 Segretari comunali 2/3 componenti eletti dal Congresso provinciale.

Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi di livello provinciale equivalgono a quelli dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità.

Resta salvo il principio che solo gli organi direttivi federali sono autorizzati all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

### **Art. 44 – Sezione Comunale**

La Sezione comunale è la struttura organizzativa del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà che opera in un Comune della Padania.

È costituita su iniziativa del Segretario Provinciale del PPN-AeL con l'autorizzazione – scritta – del Segretario regionale, e, dopo la celebrazione del suo primo congresso, è articolata nella seguente maniera:

- a) Segretario Comunale;
- b) Tesoriere Comunale
- c) Dirigente Comunale, ovvero l'iscritto che ricopre qualsiasi carica prevista dal presente statuto che è ricompresa tra l'articolo 44 e l'articolo 45.
- d) Direttivo Comunale

Tutte le cariche sono gratuite e durano tre anni, in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio.

I Direttivi comunali sono così composti:

- Sino a 100 Iscritti – 5 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere;
- Sino a 200 Iscritti – 9 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere;
- Oltre 201 Iscritti – 15 componenti compresi il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i componenti dei Direttivi sono eletti dai Congressi comunali.

Le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi di livello comunale equivalgono a quelli dei corrispondenti organi federali, alla cui disciplina si rinvia nei limiti della compatibilità.

Resta salvo il principio che solo gli organi direttivi federali è sono autorizzati all'uso del nome, del simbolo e della sigla del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

### **Art. 45 – Sezione zonale**

Nei comuni della Padania con più di 100.000 abitanti è possibile l'attivazione, oltre a quella della Sezione comunale ordinaria, anche di sezioni territoriali che operino solo su una porzione del territorio comunale. È costituita su iniziativa del Segretario comunale del PPN-AeL con l'autorizzazione – scritta – del Segretario provinciale, e, dopo la celebrazione del suo primo congresso, è articolata nella seguente maniera:

- a) Segretario zonale;
- b) Assemblea dei Soci.

Il Segretario zonale svolge la sua funzione gratuitamente e dura in carica tre anni, in caso di subentro la durata sarà quella residua del triennio.

Tutti le potestà deliberative sono attribuite all'Assemblea dei Soci.

Le prerogative e le modalità di funzionamento del livello zonale sono elementari e si basano sulle comuni norme civilistiche delle associazioni di fatto.

La Sezione zonale non è gravata da alcuna autonoma contabilità, lavorando per cassa secondo il principio della cassa comune e non potendo assumere nessun tipo di obbligazione.

La rendicontazione dello stato di cassa deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci in tempo utile per consentire gli adempimenti amministrativi della sezione comunale di appartenenza.

### **Art. 46 – Autonomia gestionale e patrimoniale**

Le articolazioni territoriali previste dal presente Titolo hanno tutte una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Solo le Sezioni zonali sono considerate non autonome ma come centri di spesa, per contanti previa documentazione di riscontro, della sezione comunale di competenza.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze che sono di seguito elencate:

- Unioni regionali:
  - a) Personale dipendente, se la dotazione annua è superiore al limite fissato dal Regolamento amministrativo;
  - b) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento, nel limite di spesa va conteggiato il costo dell'eventuale personale dipendente di cui alla lettera a);
  - c) Spese di attività politica-propagandistica;
  - d) Spese per gli organi collegiali regionali
  - e) Spese per la Commissione di garanzia regionale;
  - f) Spese per propaganda;
  - g) Contributi organizzativi alle Federazioni provinciali costituite sul territorio;
  - h) Contributi straordinari a qualsiasi livello organizzativo presente nel territorio regionale
  - i) Obbligo di apertura di un c/c bancario o postale
  - j) Attivazione di una carta di debito per la gestione certificata e la semplificazione documentale delle spese sostenute, se la dotazione economica supera il limite minimo fissato dal Regolamento amministrativo;
  - k) Limitazione alle operazioni in contante per le sole spese di competenza della piccola cassa, come da istruzioni del Regolamento amministrativo.
  
- Federazioni provinciali:
  - a) Possibilità di personale dipendente, se la dotazione annua è superiore al limite fissato dal Regolamento amministrativo;
  - b) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento, nel limite di spesa va conteggiato il costo dell'eventuale personale dipendente di cui alla lettera a);

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

- c) Spese di attività politica-propagandistica;
  - d) Spese per gli organi collegiali provinciali;
  - e) Contributi organizzativi e straordinari alle sezioni comunali inquadrate;
  - f) Obbligo di apertura di un c/c bancario o postale
  - g) Possibilità di attivazione di una carta di debito, se la dotazione economica supera il limite minimo fissato dal Regolamento amministrativo.
- Sezioni Comunali:
- a) Spese fisse per la sede nel limite del 50% del gettito derivante dalla quota di competenza del tesseramento;
  - b) Spese di attività politica-propagandistica;
  - c) Possibilità di apertura di un c/c bancario o postale, se la dotazione economica supera il limite minimo fissato dal Regolamento amministrativo.
- Sezioni zonali:
- a) Nessun impegno di spesa fisso;
  - b) Solo cassa comune creata volta per volta dai Soci.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna struttura territoriale dovranno essere redatti secondo i modelli predisposti dal Tesoriere federale.

Questa norma non vale per le sezioni zonali che hanno una rendicontazione semplificata.

Ogni previsione di spesa fissa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Le spese non ricorrenti dovranno avere copertura nella disponibilità di cassa già presente, non essendo mai previsto il ricorso a forme di finanziamento e/o credito.

I responsabili delle strutture organizzative territoriali che hanno assunto un impegno rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati o per spese fuori dagli ambiti ammessi dal presente articolo e meglio dettagliati dal Regolamento amministrativo.

### **Art. 47 – Attivazione delle strutture**

Ferme le deroghe di cui alla norma transitoria XII dello Statuto, le strutture territoriali del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà si possono attivare quando:

- a) Unione Regionale, quando sono attive la metà più una delle Federazioni provinciali possibili ovvero quando risultino associati almeno 150 (centocinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate;
- b) Federazione provinciale, quando sono attive almeno 7 (sette) sezioni comunali ovvero quando risultino associati almeno 50 (cinquanta) Iscritti indipendentemente dalle strutture attivate;
- c) Sezione comunale, quando sono iscritti almeno 5 Soci;
- d) Sezione zonale, quando sono iscritti almeno 3 (tre) soci e la sezione comunale ne ha, complessivamente, almeno 10 (dieci) Soci.

È facoltà di qualsiasi struttura organizzativa territoriale che, dopo la sua legittima attivazione, abbia perso degli associati e non sia più in grado di raggiungere il quorum minimo previsto di deliberare, con votazione palese del proprio organo direttivo di controllo, il pagamento delle quote di tesseramento mancanti all'ufficio tesseramento federale mantenendo così la propria configurazione organizzativa.

Questa facoltà è concessa per non oltre i tre anni consecutivi.

### **Art. 48 – Attività di coordinamento e controllo**

Ferme restando le titolarità e le competenze dei diversi livelli territoriali, il Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà basa il proprio agire politico sull'istanza del coordinamento operativo tra le diverse istanze organizzative.

Pertanto, sono di esclusiva competenza:

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO

## PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'

- Federale: Manifesto politico, obiettivi finalisti e strategici del Partito, regole amministrative e di garanzia democratica, potere di surroga in caso di inadempienza.
- Regionale: coordinamento delle politiche regionali, gestione degli associati nella regione, individuazione delle linee politiche per le materie devolute alla competenza regionale.
- Comunale: politica territoriale coordinata a livello provinciale al fine di evitare posizionamenti incoerenti rispetto alle linee guida del Partito.

### TITOLO IX - ELEZIONI E CANDIDATURE

#### Art. 49 - Elezioni

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà sostiene la partecipazione attiva e democratica alle elezioni in tutte le istituzioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

#### Art. 50 - Candidature

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà può candidare i propri Iscritti per le cariche elettive in conformità con le leggi elettorali italiane e dell'Unione Europea. La selezione dei candidati avviene attraverso procedure trasparenti e democratiche.

#### Art. 51 – Presentazioni delle liste elettorali

È a cura del responsabile della struttura del PPN-AeL interessata dalle elezioni procedere con gli adempimenti di Legge per la presentazione delle liste elettorali e per il processo di selezione dei candidati.

#### Art. 52 – Simbolo di lista

La titolarità all'uso del nome e del simbolo del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è una diretta responsabilità del Segretario Federale del PPN-AeL.

Per tutte le elezioni sarà cura dei diversi responsabili di livello informare la Direzione federale dell'avvenuta preparazione della lista, della selezione dei candidati e della scrittura del programma politico territoriale per ottenerne l'approvazione all'uso del nome "Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà" ed all'uso del simbolo.

È, pertanto, **sempre sottratta alla potestà** dei rappresentanti legali delle strutture territoriali **la possibilità** di poter procedere alla presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali a nome del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.

### TITOLO X - AMMINISTRAZIONE

#### Art. 53 - Principi generali

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà gestisce le proprie finanze in modo trasparente e responsabile, in ottemperanza alle leggi finanziarie italiane.

L'organo responsabile della gestione finanziaria è la Tesoreria.

Non possono essere, in nessun caso, distribuiti agli Associati - neanche in modo indiretto - eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 54 – Entrate

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti al parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti nei consigli comunali;
- contributi volontari versati dagli iscritti eletti nelle altre Istituzioni rappresentative;

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- libere contribuzioni dei simpatizzanti e dei benemeriti, di cui al successivo art. 58;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 149/2013 il PPN-AeL prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

### **Art. 55 – Contributi simpatizzanti e contributi benemeriti.**

I terzi non iscritti che intendano contribuire all'azione del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà potranno versare quote, da loro liberamente determinate, che concorreranno a formare le entrate del Partito.

Se il totale dei contributi versati – su base annua – è inferiore all'importo della quota associativa del sostenitore, questi contribuenti volontari sono denominati simpatizzanti.

Viceversa, ove il contributo versato – sempre su base annua – sia superiore al valore della quota associativa ordinaria sono definiti benemeriti.

### **Art. 56 – Norme sui contributi**

I contributi dei simpatizzanti e dei benefattori sono liberi e possono essere erogati senza alcuna formalità da parte degli stessi.

Il Partito può rifiutare i contributi che provengano da cittadini che sono ricompresi in una delle clausole di incompatibilità previste dal presente Statuto.

I Contributi erogati da persone giuridiche debbono sempre essere effettuati con pagamenti certificati.

Per contributi di importo di valore superiore a € 100,00 (cento/00 euro), effettuati da persone fisiche, dovranno sempre essere comunicati i dati personali ed il codice fiscale del sostenitore.

Per contributi di importo uguale o superiore a € 1.000,00 (mille/00 euro) dovranno essere sempre utilizzati sistemi di pagamento tracciabili.

### **Art. 57 – Uscite**

Le uscite sono costituite da:

- spese di funzionamento della sede federale;
- spese del personale della sede federale;
- spese di esercizio connesse con lo svolgimento dell'attività politica a livello federale;
- spese connesse con le competizioni elettorali europee e/o politiche e di eventuali campagne referendarie;
- propaganda;
- contributi ordinari alle strutture territoriali;
- contributi straordinari alle strutture territoriali.

Tutte le spese devono essere rendicontate e, per gli importi superiori a € 100,00 (cento/00 euro) devono essere accompagnati dallo "scontrino parlante" intestato a PARTITO POPOLARE DEL NORD – AUTONOMIA E LIBERTA' con il relativo Codice Fiscale.

### **Art. 58 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- avanzi dalle gestioni precedenti;
- immobili, comunque acquisiti;
- conti correnti ordinari e di gestione del risparmio.

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà dispone del suo eventuale patrimonio per coprire eventuali spese impreviste o per intraprendere azioni straordinarie di attività politica.

### **Art. 59 – Esercizio**

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 Dicembre dell'anno di costituzione.

I successivi esercizi decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, l'Assemblea Federale è convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

### **Art. 60 – Bilanci delle articolazioni territoriali e sgravio di responsabilità**

La struttura organizzativa federale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi federali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di Amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario Federale e dal Tesoriere ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I dirigenti di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente e congiuntamente approvate dal Segretario Federale e dal Tesoriere.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutarî;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

Tutti i livelli territoriali dovranno approvare il proprio rendiconto entro questa inderogabile sequenza temporale:

- livello zonale/comunale, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- livello provinciale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture zonali/comunali di diretta pertinenza;
- livello regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, approvando il proprio rendiconto che congloba i rendiconti delle strutture provinciali di diretta pertinenza.

### **Art. 61 – Bilancio consuntivo conglobato**

Il bilancio consuntivo conglobato di esercizio viene approvato dall'Assemblea federale entro il 30 aprile di ciascun anno e congloba i rendiconti di tutte le strutture regionali.

Il rendiconto viene pubblicato sul sito internet del Partito, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Tesoreria federale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96.

Ogni intervenuta modifica legislativa in materia di rendicontazione che dovesse determinare una incompatibilità del presente Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

### **Art. 62 – Certificazione del bilancio**

# **STATUTO DEL PARTITO POLITICO**

## **PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

Il rendiconto di esercizio del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è sottoposto a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.

La Società esterna di revisione contabile o revisore unico, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dall'Assemblea federale, su proposta del Segretario Federale sentito il Tesoriere federale.

### **Art. 63 – Regolamento amministrativo**

Il Regolamento amministrativo è predisposto dal Tesoriere ed approvato dall'Assemblea federale per gestire in modo puntuale ed uniforme gli adempimenti civilistici e della legge n. 13 del 2014.

Il Regolamento amministrativo, come tutti gli altri regolamenti attuativi, è approvato, modificato e sostituito dall'Assemblea federale.

Il Regolamento di Amministrazione disciplina, tra l'altro:

- l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali,
- le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse,
- la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali,
- la ripartizione delle quote del tesseramento,
- la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

## **TITOLO XI - MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 64 - Modifiche Statutarie**

Le modifiche a questo Statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea federale.

Le proposte di modifica dovranno essere discusse e votate dall'Assemblea federale.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto (22 voti).

I lavori dell'Assemblea federale convocata con all'Ordine del giorno una modifica statutaria dovranno avvenire con atto pubblico.

## **TITOLO XII – REGOLAMENTI APPLICATIVI**

### **Art. 65 – Regolamenti Applicativi**

Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà è governato dal proprio Statuto e da Regolamenti applicativi che ne consentono un funzionamento pratico e lineare.

I Regolamenti sono:

- a) Regolamento-descrizione del simbolo del partito; (allegato alla lettera A del presente Statuto)
- b) Regolamento congressuale;
- c) Regolamento organi collegiali;
- d) Regolamento amministrativo;
- e) Regolamento disciplinare.

Il Segretario Federale e il Tesoriere Federale, per quanto di sua competenza, porteranno al voto dell'Assemblea federale le proposte di regolamento entro un anno dalla costituzione del Partito.

# STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'

## TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 66 - Disposizioni finali**

Ogni questione non regolamentata da questo statuto sarà gestita in conformità con le leggi italiane e le regole interne del partito.

La chiave interpretativa per le eventuali questioni non regolamentate sarà, in ordine decrescente di importanza:

- a) Costituzione della Repubblica italiana;
- b) Normativa comunitaria;
- c) Leggi della Repubblica italiana;
- d) Statuto del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà;
- e) Regolamenti applicativi del Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà;
- f) Il principio giuridico della buona fede.

Ove nonostante lo sforzo esegetico non si arrivasse ad una soluzione della controversia non regolamentata, si ricorrerà all'arbitrato di cui al successivo art. 68.

Tutti gli Iscritti al Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà accettano espressamente la clausola compromissoria per le liti che dovessero sorgere all'interno della vita del PPN-AeL.

### **Art. 67 – Clausola di salvaguardia**

Il Segretario federale ha mandato per apportare tutte le modifiche al presente statuto approvato in sede di atto fondativo presso lo studio del Notaio Carlo Conti del distretto di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che si rendessero necessarie per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m.i.

Altresì, ogni intervenuta modifica legislativa, approvata successivamente all'iscrizione al Registro dei partiti politici, che dovesse comportare una incompatibilità del presente Statuto, si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente, nella prima riunione utile dell'Assemblea federale.

### **Art. 68 – Clausola arbitrale**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Iscritti o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Collegio dei Probiviri è rimessa a giudizio di tre arbitri.

Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelto di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale, dove è posta la sede legale del Partito Popolare del Nord, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.

Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale.

L'arbitrato avrà svolgimento in presenza e nella sede legale del PPN-AeL che è tenuto a garantire i locali per i lavori arbitrali.

### **Art. 69 – Scioglimento**

Lo scioglimento del Partito Popolare del Nord - Autonomia e Libertà è deliberato dall'Assemblea Federale a maggioranza qualificata di  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto (27 voti favorevoli).

Se lo scioglimento viene approvato, l'Assemblea federale dovrà nominare un liquidatore e tutte le cariche sociali decadranno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno devoluti all'Associazione Culturale Autonomia & Libertà, Codice fiscale n. 91055350168.

### **Art. 70 – Disposizioni transitorie**

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ'**

- I. Un Socio fondatore che all'atto costitutivo sarà eletto – da tutti i Soci fondatori - Segretario Federale è autorizzato ad individuare, tra i presenti all'atto notarile, un nucleo fino a 10 (dieci) associati da cooptare nell'Assemblea federale.
- II. L'Assemblea Federale sarà convocata, in modo straordinario vista la presenza di tutti i suoi componenti, in seduta immediata e provvederà ad eleggere il Vice Segretario Federale ed il Tesoriere.
- III. Completato il quadro delle cariche essenziali per il funzionamento statutario, il Segretario Federale proporrà di eleggere, all'Assemblea Federale, i tre componenti del Collegio dei Probiviri – anche tra non Soci.
- IV. Entro i successivi 90 giorni l'Assemblea Federale provvederà a completare il plenum dei Collegio dei Probiviri eleggendo anche i supplenti.
- V. Tutti i Soci fondatori verseranno, con assegno, al neo eletto Tesoriere la propria quota associativa per l'anno 2023 pari a € 500,00 (cinquecento/euro) che costituirà la prima cassa comune per il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà.
- VI. L'Assemblea Federale fisserà, altresì, la quota sociale per l'anno 2024 e per i residui mesi dell'anno 2023 a € 30,00 (trenta/00) che dovrà essere pagata da tutti i nuovi Soci ordinari del PPN-AeL e dai soli Soci fondatori – per l'anno 2024 – entro il termine statutario del 31 dicembre 2023.
- VII. Entro 10 (dieci) giorni dall'assegnazione del Codice Fiscale al Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà, il Segretario federale dovrà attivare un c/c bancario, su cui versare gli assegni dei Soci fondatori, e procedere all'attivazione del sito internet del PPN-AeL.
- VIII. Entro 10 (dieci) giorni dalla registrazione dell'atto costitutivo il Segretario Federale provvederà ad avviare le pratiche per la registrazione del Partito presso la Commissione prevista dalla Legge sui partiti stessi.
- IX. Il Regolamento disciplinare sarà approvato entro 12 mesi dalla costituzione del Partito. Durante questo periodo si utilizzeranno le norme comuni per l'accertamento dei fatti tipiche del mondo associativo.
- X. Al fine di accelerare l'attivazione di tutte le strutture del costituendo Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà entro una data utile per la partecipazione alle elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni per il rinnovo dei Consiglio Regionale del Piemonte, lo Statuto del partito prevederà una fase transitoria in cui, per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi non prorogabile, tutti i livelli organizzativi saranno diretti da commissari proposti dal Segretario e votati dall'Assemblea Federale a maggioranza semplice;
- XI. I Commissari di cui al punto X saranno altresì cooptati nell'Assemblea Federale.
- XII. Appena una regione avrà attivato almeno una parte delle strutture provinciali si dovrà celebrare il Congresso regionale entro i 90 (novanta) giorni dal raggiungimento del seguente dato numerico:
  - Valle d'Aosta: all'attivazione di 3 sedi comunali;
  - Piemonte: all'attivazione di 4 strutture provinciali;
  - Liguria: all'attivazione di 2 strutture provinciali;
  - Lombardia: all'attivazione di 5 strutture provinciali;
  - Trentino-Alto Adige/Sudtirolo: all'attivazione di 1 struttura provinciale e di almeno una sede comunale nell'altra provincia;
  - Veneto: all'attivazione di 3 strutture provinciali;
  - Friuli Venezia Giulia: all'attivazione di 2 strutture provinciali;
  - Emilia Romagna: all'attivazione di 4 strutture provinciali.
  - Marche: all'attivazione di 3 strutture provinciali
- XIII. Se i livelli organizzativi di cui al punto precedente non fossero raggiunti entro il 36° mese dalla fondazione del Partito i Congressi regionali andranno comunque celebrati;
- XIV. Le Unioni regionali con la celebrazione del proprio congresso provvedono ad eleggere i propri Dirigenti. Il Segretario Regionale eletto subentrerà al Commissario nell'Assemblea Federale.

## **STATUTO DEL PARTITO POLITICO PARTITO POPOLARE del NORD – AUTONOMIA E LIBERTA'**

- XV. Durante il 1° Congresso Federale il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà avrà un solo Dirigente: il Presidente dell'Assemblea congressuale che sarà eletto come primo punto all'O.d.g. appena validata la legittima costituzione del Congresso.
- XVI. Il 1° Congresso Federale andrà tenuto entro 90 giorni dal completamento dei Congressi regionali e comunque mai oltre la data del 31 dicembre 2026.
- XVII. Se alla data del 31 dicembre 2026 il Segretario Federale non avesse avviato le procedure per l'indizione e la successiva celebrazione del 1° Congresso, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a farlo in surroga e assumerà il controllo del Partito sino all'apertura del Congresso, ai sensi del precedente punto transitorio numero XVI.
- XVIII. Il Regolamento amministrativo dovrà essere approvato dall'Assemblea federale in tempo utile per essere utilizzato nell'approvazione del rendiconto dell'anno 2024.

Allegati:

A) LOGO PARTITO POPOLARE DEL NORD

